



Competenza e trattamento fiscale dei premi accantonati a favore del promotore finanziario

Premessa

L'Amministrazione Finanziaria, con la [R.M. n.258/E del 23 giugno 2008](#), ha fornito la propria interpretazione sul trattamento fiscale delle somme ricevute da un promotore finanziario, a seguito di una transazione, inquadrandole come sopravvenienze attive tassabili ai sensi dell'art.88 del Tuir.

Anche se liquidata dal giudice la somma incentivante rimane sopravvenienza attiva

La fattispecie oggetto della citata pronuncia di prassi riguarda un promotore finanziario, agente di una determinata società mandante, il cui contratto prevedeva originariamente un piano d'incentivo, consistente nell'accantonamento di premi annuali e nell'erogazione della somma accumulata allo scadere del decimo anno di rapporto lavorativo.

Dopo tre anni, il committente decideva l'interruzione del piano di incentivo e proponeva ai propri agenti un nuovo contratto, senza il piano di accumulo, e la corresponsione di una determinata somma come "transazione" dei premi finora accantonati.

Il promotore finanziario, pur aderendo alla transazione, si era rifiutato di firmare il nuovo contratto e la società, dal canto suo, si rifiutava di corrispondere le predette somme in quanto condizionate alla firma dello stesso.

La controversia è sfociata in una causa civile, conclusa con la condanna del committente all'esborso dell'importo accantonato fino alla data di modifica del contratto.

A questo punto, il promotore proponeva interpello all'Amministrazione Finanziaria, chiedendo se la somma percepita fosse configurabile come risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni e, quindi, assoggettabile a tassazione separata ai sensi dell'art.17, co.1, lett.i) del Tuir.

L'Amministrazione Finanziaria, dopo aver chiarito che l'esercizio dell'attività di promotore finanziario è produttiva di reddito d'impresa, ha verificato la competenza e la natura del provento percepito, stabilendo che:

- ✓ l'esercizio di competenza del provento in esame è quello in cui si verificano le condizioni di "certezza" e "l'oggettiva determinabilità" dello stesso, come sancito dall'art.109, co.1, del Tuir. Nel caso in specie, tali condizioni si sono realizzate nel periodo d'imposta in cui è intervenuta la sentenza che ha riconosciuto il diritto del promotore finanziario a riscuotere la somma finora accantonata dalla società;
- ✓ la somma percepita deve essere considerata come una sopravvenienza attiva ai sensi dell'art.88, co.1, del Tuir.

Qualche considerazione sulla qualifica di imprenditore commerciale del promotore

La presente risoluzione pone l'accento su alcuni aspetti di rilevante interesse, sia dal punto civilistico che da quello fiscale.

Il primo aspetto da prendere in considerazione attiene alla qualifica di imprenditore commerciale del promotore finanziario. Nella risoluzione in oggetto, l'Agenzia ha ritenuto non esservi alcun dubbio sull'inquadramento dell'attività di promotore finanziario nella categoria degli imprenditori individuali, asserendo che la stessa costituisce un'attività "ausiliaria" di quella bancaria e, quindi, rientrante nella categoria degli imprenditori commerciali ai sensi dell'art.2195, co.1, n.5 c.c..

Tale asserzione merita, tuttavia, alcune precisazioni. Infatti, se da una parte la giurisprudenza prevalente è concorde nel far rientrare l'attività di promotore finanziario tra le attività ausiliarie previste dall'art.2195, n.5 c.c.⁷, dall'altra parte la stessa da quello giurisprudenza ritiene necessarie ulteriori indagini sull'esercizio dell'attività. In particolare, il promotore finanziario assumerà la qualifica di imprenditore commerciale se la sua attività non è svolta in qualità di dipendente. Difatti, la sentenza della Cassazione n.8177 del 2 aprile 2007 afferma che *"il promotore finanziario è una figura che oscilla dal polo di lavoro subordinato dipendente a quello dell'attività imprenditoriale"* e che, pertanto, l'attività non costituisce necessariamente esercizio d'impresa e che il giudice di merito deve accertare, caso per caso, se l'operatore disponga di una struttura organizzata. Naturalmente, nel caso in cui l'attività esercitata sia inquadrata come lavoro dipendente, i redditi percepiti devono essere trattati secondo le regole fiscali previste per tale categoria reddituale.

Le ricadute sulla determinazione della competenza

Tornando al commento della risoluzione in oggetto, una volta inquadrato il promotore finanziario come imprenditore commerciale, risulta logica conseguenza far rientrare i redditi prodotti dalla sua attività nel novero di quelli d'impresa, ai sensi dell'art.55 del Tuir, con applicazione delle disposizioni ad esso inerenti.

In particolare, l'Agenzia ha ritenuto applicabile l'art.109 del Tuir, che detta le regole per determinare la competenza dei componenti negativi e positivi costituenti il reddito d'impresa.

Come noto, l'art.109 del Tuir detta specifici criteri di imputazione a periodo per le sole operazioni riconducibili alle tipologie di cessioni di beni e delle prestazioni di servizio. Per gli altri tipi di operazioni, il dettato legislativo non prevede indicazioni particolari. Tra questi tipi di operazioni rientrano gli atti dell'autorità giudiziaria, le transazioni, gli indennizzi, ecc..

In tali casi, per procedere a determinare l'esercizio di competenza, è necessario fare riferimento al principio generale basato sulla maturazione dell'elemento reddituale, mitigato dai requisiti di "certezza" e "oggettiva determinabilità".

Pertanto, un competente reddituale concorrerà al reddito d'impresa di un determinato esercizio nel momento in cui sia certa l'esistenza (*an*) e determinabile in modo obiettivo l'ammontare (*quantum*). Come evidenziato da autorevole dottrina⁸, la certezza dell'esistenza di un elemento reddituale deve essere intesa come certezza giuridica del debito o credito, giustificata dall'esistenza di un titolo produttivo di effetti giuridici al termine dell'esercizio, mentre l'obiettiva determinabilità deve ritenersi integrata quando al termine dell'esercizio si siano già verificati gli elementi per calcolare con precisione la componente reddituale.

Nel caso esaminato dalla risoluzione ministeriale, la società mandante aveva istituito un piano decennale di accantonamento a favore dei collaboratori, ponendo come condizione che le somme accantonate annualmente sarebbero state erogate solo nel decimo anno successivo a quello del primo accantonamento.

L'Agenzia ha preliminarmente chiarito che, nel caso in cui il piano d'incentivo fosse approvato alla sua conclusione programmata, la competenza delle somme accantonate si sarebbe manifestata solo nell'anno di conclusione del piano, essendo il premio subordinato alla condizione sospensiva della permanenza in servizio per dieci anni. In particolare, i premi maturati annualmente non avrebbero potuto concorrere al reddito d'impresa del promotore finanziario per difetto del requisito di certezza, in virtù della

⁷ Si veda Cassazione sentenza n.18135 del 20.12.02.

⁸ Si vedano F.Crovato, R.Lupi, *Il reddito d'impresa*, Ed. Il Sole 24 Ore, 2002, pag.191-192.

richiamata condizione sospensiva. Tale conclusione è certamente condivisibile, anche sulla base dell'orientamento dottrinale precedentemente riportato.

A questo punto, l'Agenzia si poneva il problema di stabilire la corretta competenza delle somme ricevute dal promotore finanziario a seguito della sentenza. Anche in questo caso, l'esercizio di competenza del componente positivo andava individuato in quello in cui il diritto alla percezione delle somme stesse fosse divenuto certo e determinabile e, quindi, quello in cui è intervenuta la sentenza.

Una volta determinato l'esercizio di competenza, rimaneva da risolvere il problema della natura delle somme percepite. In particolare era necessario stabilire se le somme in questione fossero da considerare come risarcimento dei danni per la perdita di redditi relativi a più anni o come componente tipico del reddito d'impresa del promotore finanziario, la cui competenza si era manifestata solo nell'esercizio della transazione.

La considerazione non è di poco conto, valutando che, nel primo caso, il contribuente ha diritto di accedere al più favorevole regime della tassazione separata di cui all'art.17 del Tuir, mentre, nel secondo caso, è applicabile unicamente la tassazione ordinaria con le aliquote progressive Irpef.

La natura della somma ricevuta

Alcuni redditi maturati in più periodi d'imposta assumono rilevanza fiscale in un solo momento. La tassazione secondo i criteri ordinari porterebbe un pregiudizio al contribuente. Per tale motivo è prevista una forma di tassazione "separata", al fine di evitare l'obbligo di effettuare il cumulo tra i redditi. La tassazione separata si applica a quei redditi, specificamente elencati nell'art.17, DPR n.917/86.

La particolarità della tassazione separata è che l'imposta non è liquidata dal contribuente, ma dall'Agenzia delle Entrate, che provvede ad inviare, tramite raccomandata A/R, l'esito dell'attività di liquidazione e il modello F24 precompilato per il versamento dell'imposta stessa.

Tra questi redditi vi sono le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni, le quali possono essere tassate separatamente anche dalle persone fisiche imprenditori commerciali, se viene fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito d'impresa.

Per tali tipi di redditi, l'imposta è determinata applicando al reddito soggetto a tassazione separata l'aliquota media, corrispondente all'imposta calcolata sulla media del reddito complessivo del biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto. È comunque previsto il versamento di una ritenuta a titolo d'acconto.

Esempio

A	Indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi relativi a più anni percepiti nel 2008	€ 100.000,00
B	Reddito 2007	€ 50.000,00
C	Reddito 2006	€ 30.000,00
D	Reddito medio biennio 2007-2006	€ 40.000,00
E	Irpef su D (aliquote 2008)	€ 11.520,00
F	Aliquota media (E/D*100)	28,80%
G	Imposta a tassazione separata (A*F)	€ 28.800,00

Sul punto, l'Agenzia si è espressa considerando che la somma ricevuta non ha natura di risarcimento danni, in quanto dalla transazione risulta che le somme accantonate e corrisposte al promotore conservano la loro originaria natura di incentivi, integrativi della provvigione. Pertanto, secondo l'Amministrazione Finanziaria, l'ammontare percepito

deve concorrere alla formazione del reddito d'impresa come sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'art.88 del Tuir.

Il ragionamento dell'Agenzia si basa sul fatto che l'ammontare ricevuto non ha la funzione di "ristorare" il danno derivante dalla perdita di un reddito relativo a più anni, bensì rappresenta solo l'ammontare spettante al promotore come premio maturato. La sentenza del Tribunale è intervenuta solo nell'accertare tale diritto del promotore. In particolare, posto che l'obbligazione della società mandante era condizionata al permanere del rapporto collaborativo per dieci anni, il giudice adito ha applicato l'art.1359 c.c., per il quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.

Il dispositivo ha quindi prodotto, come unico effetto, l'anticipo del pagamento di un reddito comunque maturato, ma non ha stabilito alcuna somma risarcitoria.

Conclusioni

Per i motivi sopra evidenziati, la risoluzione commentata appare condivisibile nel ritenere non applicabile la tassazione separata, in quanto le somme percepite dal promotore finanziario non costituiscono il risarcimento di un danno derivante dalla perdita di un reddito relativo a più anni, bensì un componente positivo maturato negli anni e rinviato all'esercizio in cui risultano soddisfatti i requisiti di certezza e oggettività determinabilità.